

## **IL TRATTAMENTO DEI DERIVATI SCADUTI**

Roma, agosto 2009

# INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. LA RAPPRESENTAZIONE DEI DERIVATI SCADUTI NEI VARI AMBITI INFORMATIVI.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Fattispecie A: derivati scaduti ed estinti.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2. Fattispecie B: derivati scaduti non estinti .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Fattispecie C: differenziali scaduti di derivati in essere .....</b>	<b>7</b>
<b>2. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1. L'alimentazione delle forme tecniche originarie .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.1. Fattispecie A .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.2. Fattispecie B .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.3. Fattispecie C .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2. Nuovi campi di input .....</b>	<b>11</b>

## PREMESSA

L'aumento dell'operatività in contratti derivati e i numerosi casi di *default* verificatisi nel corso della recente crisi finanziaria hanno posto maggiore enfasi sul fenomeno dei derivati scaduti. Si è quindi manifestata l'esigenza di analizzarne le caratteristiche, di chiarirne le modalità di rappresentazione e di definire gli strumenti procedurali per una corretta produzione delle relative informazioni.

Nella precedente documentazione PUMA2 tale fenomeno era gestito, in maniera parziale, attraverso l'alimentazione delle forme tecniche originarie 01228.24/26 (Partite definitive ma non imputabili ad altre voci) con il campo 00370 (Differenziale positivo scaduto e non pagato) uguale a 1.

Tale soluzione è ora apparsa inadeguata a gestire la complessità che il fenomeno ha raggiunto ed è stata pertanto profondamente rivista<sup>1</sup>. Il nuovo trattamento dei derivati scaduti nella procedura PUMA2 è ispirato agli obiettivi della chiarezza, della organicità e della completezza.

In particolare la nuova soluzione si basa sui seguenti elementi:

- individuazione delle diverse fattispecie che rientrano nell'ambito dei derivati scaduti;
- definizione delle relative modalità di rappresentazione nei vari ambiti informativi;

---

<sup>1</sup> Tra gli aspetti critici della precedente impostazione vi erano: a) l'assenza sulle FTO 01228.24/26 delle informazioni sull'eventuale deterioramento della controparte; b) la possibilità di alimentare le FTO dei contratti derivati anche in presenza di posizioni scadute; c) la configurazione di un trattamento specifico per il fenomeno dei derivati scaduti solo in alcuni settori informativi.

- creazione di nuove forme tecniche originarie, dedicate specificamente a rilevare tale fenomeno;
- definizione puntuale dei criteri per l'alimentazione di tali FTO e, coerentemente, delle forme tecniche dei derivati non scaduti;
- trattamento omogeneo del fenomeno, nell'ambito dei vari contesti informativi.

## **1. LA RAPPRESENTAZIONE DEI DERIVATI SCADUTI NEI VARI AMBITI INFORMATIVI**

In linea generale un contratto derivato si può considerare “scaduto” quando la controparte non ha effettuato alcuni o tutti i pagamenti dovuti<sup>2</sup>. All'interno di questa definizione si possono individuare tre fattispecie, ciascuna delle quali segue proprie regole di rappresentazione, che sono di seguito descritte. In allegato alla presente Nota tecnica viene fornita una tabella riepilogativa del trattamento qui esposto. Tale documento non costituisce un'integrazione alla normativa, ma rappresenta una sintesi del trattamento operato in PUMA2, con l'obiettivo di favorire una chiara ed omogenea rappresentazione dei derivati scaduti nei vari ambiti informativi.

### **1.1. Fattispecie A: derivati scaduti ed estinti**

Si tratta di contratti derivati rientranti in un accordo di compensazione (*master netting agreement*) che siano giunti a

---

<sup>2</sup> Le posizioni scadute derivanti da operazioni di compravendita con regolamento non a lungo termine sono assimilate ai derivati scaduti.

scadenza o che siano oggetto di chiusura anticipata (*early termination*). In tale situazione i contratti derivati originari non sussistono più; al loro posto si crea un nuovo rapporto, con un importo pari al saldo netto accertato dalle parti. In altri termini, in conseguenza di tale operazione cambia la forma giuridica del rapporto, che assume la natura di “finanziamento”.

Nello stato patrimoniale di bilancio e nelle connesse segnalazioni (basi informative W e M) l'attività risultante viene classificata tra i “Crediti”. In nota integrativa viene rappresentata nella sottovoce pertinente in base alla natura del nuovo credito che è sorto; normalmente tale posta patrimoniale viene esposta negli “Altri finanziamenti”. Coerentemente essa non viene rilevata nelle tabelle specifiche dei contratti derivati.

Analoghe modalità vengono seguite nelle altre segnalazioni. In particolare:

- in matrice dei conti tale fattispecie confluisce, in I sezione, negli altri finanziamenti e, in II sezione, nelle voci connesse, tra cui quelle relative alla traslazione del rischio e alla vita residua;
- nella segnalazione prudenziale il saldo netto risultante dall'estinzione dei contratti derivati rappresenta un'esposizione per cassa appartenente al portafoglio bancario, soggetta pertanto al rischio di credito, oltre che al rischio di cambio e alla disciplina dei grandi rischi;
- in Centrale dei Rischi il credito viene rappresentato all'interno dei “Crediti per cassa”, nella categoria risultante dalle caratteristiche del nuovo rapporto che è sorto (solitamente l'operazione in questione confluisce nei rischi a revoca, a meno che la controparte non sia in sofferenza).

## **1.2. Fattispecie B: derivati scaduti non estinti**

La fattispecie comprende i contratti scaduti, ma che non possono considerarsi “chiusi” sulla base di un *master netting agreement*. Il derivato si considera scaduto se, una volta giunto a termine, la controparte non effettua la prestazione dovuta contrattualmente e la banca percepisce che tale mancato pagamento non è dovuto a ragioni tecniche, ma all’effettiva intenzione della controparte di non onorare il debito in questione nei termini previsti. Tale condizione si ritiene comunque verificata quando la normativa prevede, nell’ambito del rischio di regolamento, il trattamento della relativa esposizione con ponderazioni specifiche (transazioni DVP) o con la deduzione dal patrimonio di vigilanza (transazioni non DVP).

In tale situazione il contratto derivato si considera ancora esistente, anche se il mancato pagamento modifica la natura dell’attività, che in alcuni ambiti informativi diventa un credito per cassa, e dell’importo da rappresentare, che non è più costituito dal *fair value*, bensì dal valore esigibile dalla controparte.

Nello stato patrimoniale di bilancio i derivati scaduti non estinti confluiscono negli strumenti derivati classificati tra le attività detenute per la negoziazione. Analoga rappresentazione è fornita nella parte B di nota integrativa e nella parte E, per le tabelle relative al rischio di credito, nelle quali tale fattispecie è trattata come esposizione fuori bilancio. Un diverso criterio è invece adottato nelle sezioni relative ai rischi di mercato e di liquidità, dove il fenomeno è trattato come attività per cassa e non viene rilevato nella sottosezione specifica dei contratti derivati. Tuttavia, nella

segnalazione consolidata i rapporti in questione sono inclusi nella voce 36277 (Crediti relativi a contratti derivati finanziari scaduti).

In matrice dei conti le operazioni di questo tipo sono rappresentate come derivati in I sezione e nella traslazione del rischio, mentre nell'ambito della vita residua sono trattate come attività per cassa.

In ambito prudenziale il valore esigibile dalla controparte costituisce un'esposizione in derivati da includere nel rischio di controparte o, se si verificano le condizioni previste dalla normativa, nel rischio di regolamento. Analogamente tali attività sono trattate nella disciplina dei grandi rischi e del rischio di cambio.

In Centrale dei Rischi i derivati scaduti non estinti sono segnalati nei rischi a revoca, a meno che non sussistano le condizioni per una loro classificazione nei finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari o nelle sofferenze.

### **1.3. Fattispecie C: differenziali scaduti di derivati in essere**

La fattispecie riguarda solo i contratti derivati che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze (ad esempio un IRS). Essa si realizza quando la controparte, relativamente ad un contratto non ancora giunto a scadenza, non ha effettuato uno o più pagamenti alle date previste. Analogamente alla fattispecie B, rileva la percezione della natura sostanziale (e non tecnico-procedurale) dell'inadempimento della controparte.

Il trattamento di tale fenomeno richiede di distinguere l'importo dei differenziali scaduti e non pagati dalla parte "a scadere" del contratto derivato in essere. La quota scaduta viene infatti valorizzata sulla base del valore esigibile dalla controparte, mentre il

derivato continua ad essere valutato al *fair value*, che tiene conto dei flussi di pagamento in scadenza futura.

Ai fini segnaletici e di bilancio la parte non scaduta del derivato in essere viene rilevata secondo le stesse modalità previste per gli altri derivati. I differenziali scaduti, invece, in alcuni casi sono rilevati insieme al contratto derivato che li ha originati, in altri sono sottoposti a un diverso trattamento.

In particolare, nella classificazione di bilancio tali differenziali possono confluire nelle attività finanziarie detenute per la negoziazione o nei derivati di copertura, a seconda che il derivato cui si riferiscono superi o meno il test di efficacia previsto dagli IAS per qualificare un'operazione come di copertura. In tutti gli altri ambiti la parte scaduta segue le stesse regole di rappresentazione descritte per la fattispecie B, ad esclusione della rilevazione di Centrale dei Rischi, per la quale essa confluisce nella voce dei contratti derivati.

## **2. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT**

### **2.1. L'alimentazione delle forme tecniche originarie**

#### **2.1.1. Fattispecie A**

In presenza di derivati scaduti ed estinti l'azienda deve valorizzare, nell'ambito delle forme tecniche originarie già presenti in documentazione, quella ritenuta idonea a rappresentare la natura del nuovo rapporto sorto in seguito al *master netting agreement*. È necessario comunque che la FTO alimentata si riferisca ad



un'attività per cassa e contenga tutte le informazioni che consentono di rilevare l'eventuale deterioramento della controparte. Nel caso in cui la posizione sia da classificare a sofferenza, l'azienda deve alimentare la FTO 01171.XX, scegliendo la sottovoce appropriata da utilizzare.

### **2.1.2. Fattispecie B**

La gestione dei derivati scaduti non estinti ha richiesto la creazione di due nuove forme tecniche originarie:

**01230.00 – Contratti derivati scaduti**

**01171.61 – Contratti derivati scaduti in sofferenza**

Tali FTO devono essere alimentate quando si configura la fattispecie descritta al paragrafo 1.2. In particolare è necessario valorizzare le nuove FTO dal momento in cui l'azienda percepisce che la controparte non ha inteso dar luogo al pagamento dovuto alla scadenza prevista. In ogni caso per le operazioni con scambio di capitale classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza la FTO 01230.00 (o la 01171.61) deve essere obbligatoriamente alimentata se il regolamento non è avvenuto entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza. Un apposito controllo verifica che in tale situazione non siano presenti le forme tecniche dei derivati in essere.

Le nuove FTO mantengono solo le caratteristiche del contratto originario funzionali alle successive elaborazioni. Non essendo tale fattispecie rilevata nelle tabelle/sottosezioni specifiche dei derivati, la struttura dell'input è quindi semplificata rispetto a quella dei derivati in essere.

Inoltre la forma tecnica 01230.00 contiene, tra l'altro, i campi che permettono di qualificare l'esposizione come incagliata, ristrutturata o scaduta/sconfinante ed è trattata all'interno dei ragionamenti extra-tabellari che definiscono la situazione di ristrutturato o di scaduto/sconfinante a livello di controparte (RIL-ESP-ANOMALE = 1).

Si precisa infine che, qualora l'operazione presenti le caratteristiche per essere inclusa nei servizi di investimento, dovranno essere alimentate le specifiche forme tecniche originarie funzionali alla generazione di tale sezione informativa (FTO 414XX.XX).

### **2.1.3. Fattispecie C**

I differenziali scaduti di contratti derivati in essere vengono forniti in input attraverso le seguenti nuove forme tecniche originarie:

**01232.00 – Differenziali scaduti di contratti derivati in essere**

**01171.63 – Differenziali scaduti di derivati in essere in sofferenza**

Tali FTO devono essere valorizzate per l'importo corrispondente alla parte scaduta, mentre per il contratto derivato in essere (parte non scaduta) continua ad essere alimentata la pertinente FTO del derivato (es. 01593.XX).

L'inclusione di tale fattispecie nei derivati da segnalare in Centrale dei Rischi e in quelli potenzialmente classificabili come di copertura ha richiesto una definizione dell'input più ampia rispetto alla fattispecie B. Per il resto, valgono le precisazioni sulle modalità di alimentazione descritte al paragrafo precedente.

## 2.2. Nuovi campi di input

Sono stati definiti i seguenti nuovi campi di input con i relativi domini:

### - TIPOLOGIA CONTRATTO ORIGINARIO (PER DERIVATI/DIFFERENZIALI SCADUTI) (campo 05332)

- 1 = DERIVATO FINANZIARIO CON SCAMBIO DI CAPITALE
- 2 = DERIVATO FINANZIARIO SENZA SCAMBIO DI CAPITALE
- 3 = DERIVATO CREDITIZIO CON SCAMBIO DI CAPITALE
- 4 = DERIVATO CREDITIZIO SENZA SCAMBIO DI CAPITALE

### - DIGIT TRANSAZIONI “*DELIVERY VERSUS PAYMENT*” (DVP) (campo 05333)

- 0 = SI DVP
- 1 = NO DVP

### - DIGIT OPZIONE ACQUISTATA SCADUTA (campo 05334)

- 1 = OPZIONE ACQUISTATA
- 0 = ALTRO DERIVATO

Si rileva inoltre che:

- all’interno dei fondi di svalutazione (FTO 01941.01), le rettifiche di valore su derivati e differenziali scaduti (fattispecie B e C) sono identificate dal nuovo valore 3 del campo 05033 (Tipo fondo rettificativo);
- sulle FTO 01232.00 e 01171.63 è richiesto in input il campo 00556 (Tipologia di attività), che consente di produrre i valori previsti nella segnalazione di Centrale dei Rischi.